



COMUNE ISOLA DI CAPO RIZZUTO

(Provincia di Crotona)

Ordinanza Sindacale N.
Data di registrazione

41
01/07/2023

OGGETTO: ORDINANZA BALNEARE E DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ PER UNA SERENA STAGIONE ESTIVA 2023

IL SINDACO

- **RITENUTO** necessario disciplinare, per quanto di competenza, l'uso delle spiagge ricadenti nel proprio territorio, nonché l'attività che in esse si svolgono;
- **VISTO** la nota prot. n. 0000032 del 27-04-2023 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Crotona;
- **VISTI** il Codice della Navigazione ed il relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima);
- **VISTO** la Legge 15 marzo 1997, n. 59 recante “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alla Regioni ed agli Enti Locali per la riforma della Pubblica Amministrazione per la semplificazione amministrativa”;
- **VISTO** il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 recante norme relative al “conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti locali in attuazione del capo I della L. 59/1997”;
- **VISTO** la Legge Regionale n. 17 del 21 dicembre 2005, che ha trasferito ai Comuni le funzioni amministrative in materia di demanio marittimo;
- **VISTO** il D. Lgs. 23.05.2011 n. 79 “Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo”;
- **VISTO** il Decreto del Ministero del Turismo e dello Spettacolo del 16 ottobre 1991, ad oggetto “Determinazione delle modalità di trasmissione e di pubblicazione dei prezzi dei servizi delle strutture ricettive, nonché delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione”;
- **VISTO** la Legge 5 febbraio 1992, n° 104 relativa all’ “Assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone disabili” come successivamente modificata e integrata;
- **VISTO** la Legge 4 dicembre 1993, n° 494 avente per oggetto “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 5 ottobre 1993, n° 400, recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime”;
- **VISTO** il Decreto Legislativo 30 dicembre 1999 n° 507 ad oggetto “Depenalizzazione di reati minori e riforma del sistema sanzionatorio ai sensi dell’art. 1 della Legge 25 giugno 1999, n. 205”;
- **VISTO** il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n° 114 avente per oggetto “Riforma della disciplina relativa al settore commercio, a norma dell’art. 4, comma 4, della Legge 15 marzo 1997 n° 59”;

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.

Comune di Isola di Capo Rizzuto
Piazza Falcone e Borsellino,
Centralino 0962-797911- Fax 0962-797956
Pec.Mail: comune@pec.isolacr.it , Mail: comune@isolacr.it

- **VISTO** l'ORDINANZA di SICUREZZA BALNEARE n. 32/2023 emessa dal MINISTERO delle INFRASTRUTTURE - CAPITANERIA di PORTO di CROTONE GUARDIA COSTIERA;
- **VISTO** l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 40 del 31.05.2021;
- **VISTO** le "Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali" del 28.05.2021, allegate all'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 40 del 31.05.2021;
- **VISTO** il D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i.;
- **CONSIDERATO** che competono alla Capitaneria di Porto la disciplina della sicurezza e dell'attività di noleggio e/o locazione dei natanti da diporto, norme che sono oggetto di un'apposita ordinanza emessa dalla citata Autorità Marittima;

ORDINA

ART. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

- La stagione balneare è compresa tra il 1° maggio ed il 31 ottobre;
- In tutte le aree del demanio marittimo o ad esse collegate, ove si svolgono attività balneari (stabilimenti balneari, strutture balneari (spiagge libere attrezzate), chioschi bar, campeggi, parcheggi auto, ecc.), devono essere tenute esposte al pubblico, agli ingressi, in luogo ben visibile e per tutta la durata della stagione balneare, la presente ordinanza, l'ordinanza emanata dall'Autorità Marittima per la disciplina della sicurezza e dell'attività di noleggio e/o locazione natanti da diporto e, per gli stabilimenti e le strutture balneari, l'apposito tariffario indicante i prezzi dei servizi offerti, in conformità a quanto disposto dal D.M. 16/10/1991 del Ministero del Turismo e dello Spettacolo.

ART. 2 - PRESCRIZIONI SULL'USO DELLE SPIAGGE

- Sulle spiagge del territorio del Comune di Isola di Capo Rizzuto è vietato, per tutto l'anno:
 - Lasciare unità navali ed eventuali sottostanti apparati di sostegno in sosta, senza idoneo titolo concessionario/autorizzativo ad eccezione di quelle destinate ad operazioni di assistenza e salvataggio;
 - Lasciare, inoltre, oltre il tramonto del sole, sulle spiagge libere, ombrelloni, sedie a sdraio, tende e/o altre attrezzature similari. Sulle spiagge libere attrezzate tale deposito è consentito, ai concessionari, esclusivamente in appositi spazi opportunamente delimitati;
 - Occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli ecc. e con unità navali, la fascia di 5 metri dalla battigia, destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza, esclusi i mezzi di soccorso, i cavi ormeggio di boe e corridoi di lancio;
 - Collocare tende, roulotte, camper e simili, nonché campeggiare;
 - Transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione di quelli destinati alla pulizia delle spiagge, al soccorso e alle forze dell'ordine;
 - Condurre o far permanere, sia sulle spiagge che su ogni altra area demaniale marittima ove è consentita la balneazione, qualsiasi tipo di animale se non espressamente autorizzato. Sono esclusi dal divieto i cani guida per non vedenti e, limitatamente al periodo compreso nella stagione balneare, i cani da salvataggio muniti di brevetto rilasciato dal C.I.T. (Club Italiano Terranova) – U.C.I.S. (Unità Cinofila Italiana Soccorso) – S.I.C.S. (Squadra Italiana Cani di Salvataggio)

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.

Comune di Isola di Capo Rizzuto
Piazza Falcone e Borsellino,
Centralino 0962-797911- Fax 0962-797956
Pec.Mail: comune@pec.isolacr.it , Mail: comune@isolacr.it

- riconosciuti da E.N.C.I. – Ente Nazionale Cinofila Italiana, purché accompagnati da un conduttore munito di brevetto di assistenza bagnanti;
- Tenere ad alto volume, e comunque in modo tale da creare disturbo alla quiete pubblica, radio, juke-box, mangianastri, lettori di CD ed in generale, apparecchi di diffusione sonora, salvo idonea autorizzazione e fatta salva la normativa in materia di inquinamento acustico;
 - Organizzare manifestazioni pubbliche, senza autorizzazione/nulla osta del Comune;
 - Gettare a mare o sugli arenili rifiuti o materiale estraneo di qualsiasi genere;
 - Bruciare sterpaglie o altri materiali o accendere per altri scopi fuochi a fiamma libera direttamente sul suolo, salvo specifica autorizzazione del Comune;
 - Introdurre e/o usare sugli arenili bombole di gas o altre sostanze infiammabili;
 - Salvo espressa autorizzazione, esercitare le attività di commercio in forma itinerante di cui al Decreto Legislativo n. 114/1998 sia sulle aree demaniali marittime che sul lungomare e parcheggi attigui di pubblico uso;
 - Distendere o tinteggiare reti;
 - Effettuare pubblicità, sia sulla spiaggia che nello specchio acqueo riservato ai bagnanti, mediante la distribuzione di manifestini o il lancio degli stessi a mezzo di aerei;
 - Usare gli altoparlanti, se non per motivi di sicurezza;
 - Esercitare qualsiasi tipo di pesca, compresa la pesca con canna e/o con lenza da riva, nella fascia di mare di 150 metri dalla costa e dalla spiaggia frequentata da bagnanti, tra le 08.00 e le 20.00.

ART. 3 - DISCIPLINA DELLE AREE IN CONCESSIONE PER STRUTTURE BALNEARI (spiagge libere attrezzate) E STABILIMENTI BALNEARI

- Le strutture/stabilimenti balneari sono aperte alla balneazione, dalle ore 08,00 alle ore 20,00 (Orario di Balneazione);
- Il concessionario dovrà curare la perfetta pulizia delle aree in concessione fino alla battigia, unitamente allo specchio acqueo immediatamente ad essa prospiciente. I materiali di risulta dovranno essere sistemati in appositi contenitori chiusi ed inseriti negli appositi cassonetti per i rifiuti posizionati nelle vicinanze da parte del Comune;
- Il numero degli ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile deve essere tale da non intralciare la circolazione dei bagnanti.

Nelle giornate di forte vento i concessionari dovranno tenere chiusi gli ombrelloni alzando su apposita asta una bandiera gialla. Inoltre gli ombrelloni dovranno avere:

- un sicuro ancoraggio al terreno in modo da presentare maggiore resistenza allo strappo;
- un apposito dispositivo tale da rendere solidali la parte superiore a quella inferiore;
- la parte terminale delle stecche provvista di protezioni tali da munirle di caratteristiche di sicurezza pienamente rispondenti agli artt. 351, 373 del D.P.R. n° 547 del 27 aprile 1955;
- Le aree in concessione possono essere recintate fatta salva la fascia dei 5 metri dalla battigia con sistema a giorno ed altezza tale da non impedire, in ogni caso, la visuale al mare;
- Fermo restando l'obbligo di garantire l'accesso al mare da parte di soggetti portatori di handicap con la predisposizione di idonei percorsi perpendicolari alla battigia, i concessionari potranno altresì predisporre, al fine di consentire la loro mobilità all'interno delle aree in concessione, altri percorsi da posizionare sulla spiaggia, anche se detti percorsi non risultano riportati nel relativo atto concessionario. Detti percorsi potranno anche congiungere aree limitrofe in concessione previa semplice comunicazione al Comune e

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.

Comune di Isola di Capo Rizzuto
Piazza Falcone e Borsellino,
Centralino 0962-797911- Fax 0962-797956
Pec.Mail: comune@pec.isolacr.it , Mail: comune@isolacr.it

dovranno comunque essere rimossi al termine della stagione balneare. I concessionari, nelle aree in concessione destinate a parcheggio, devono tenere a disposizione di persone affette da handicap fisico nella deambulazione almeno un posto auto ogni 50 o frazione;

- Nel periodo compreso tra le ore 01,00 e le ore 05,00 è vietato l'utilizzo della spiaggia e delle relative attrezzature (sdraio, lettini, ombrelloni ecc.) salvo espresso consenso del concessionario;

Disciplina particolare per gli stabilimenti balneari e le strutture balneari (spiagge libere attrezzate):

- I servizi igienici dovranno essere collegati alla rete fognaria comunale ovvero essere dotati di sistema di smaltimento riconosciuto idoneo dalla competente Autorità Sanitaria;
- È vietato l'uso di sapone e shampoo, qualora siano utilizzate docce non dotate di idoneo sistema di scarico;
- I servizi igienici per disabili di cui alla legge n° 104/1992 e successive modificazioni ed integrazioni devono essere dotati di apposita segnaletica riportante il previsto simbolo internazionale ben visibile al fine di consentire la loro immediata identificazione;
- È vietata l'occupazione delle cabine per il pernottamento e per altre attività che non siano strumentali alla balneazione, con l'esclusione di eventuali locali di servizio. I concessionari devono controllare le installazioni, prima della chiusura serale, per accertare l'assenza di persone nelle cabine;
- È vietato introdurre e/o usare nelle cabine o altri locali di servizio bombole di gas o altre sostanze infiammabili o esplosive, senza prescritta autorizzazione. Il concessionario è tenuto a vigilare sul rispetto del divieto di introdurre e/o utilizzo di tali attrezzature e/o sostanze nell'ambito della propria concessione;
- Nelle acque antistanti gli arenili assentiti in concessione demaniale marittima (stabilimenti e strutture balneari, circoli nautici, leghe navali, cantieri navali, associazioni sportive, ecc.), i concessionari possono installare, previa autorizzazione (se l'installazione è limitata alla stagione balneare) o concessione demaniale marittima (qualora con carattere continuativo) rilasciate dal Comune, gavitelli e relativi corpi morti per l'ormeggio esclusivamente di unità da diporto, nonché piattaforme di sosta per bagnanti. I gavitelli dovranno essere individuati con un numero progressivo e targhette recanti il nome della località e dello stabilimento o struttura balneare; gli stessi, i relativi corpi morti e le piattaforme galleggianti dovranno essere salpati entro e non oltre il 30 settembre;
- I concessionari degli stabilimenti balneari e di spiagge libere attrezzate dovranno scrupolosamente osservare, oltre che le disposizioni contenute nella presente ordinanza, quelle contenute nell'ordinanza emanata dalla Capitaneria di Porto particolarmente per quanto attiene la sicurezza della balneazione e il noleggio e/o locazione dei natanti da diporto ed attrezzature similari;
- I concessionari di strutture balneari devono assicurare il libero e gratuito transito attraverso gli ingressi dello stabilimento o complesso balneare ed attraverso l'area in concessione, a tutti coloro che intendono raggiungere tratti di spiaggia libera, la battigia, o comunque il mare, qualora non sia possibile accedere altrimenti alle predette zone attraverso passaggi pubblici liberi ed agevolmente praticabili per almeno 200 metri di fronte mare. Chi si avvale di tale possibilità, tuttavia, non deve né trattenersi in tali ambiti oltre il tempo strettamente necessario, né fruire dei relativi servizi, se non previo pagamento delle tariffe previste;
- Il Concessionario dovrà assicurare, durante l'orario di balneazione, il servizio di salvataggio con assistenti muniti di un idoneo brevetto in corso di validità;

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.

Comune di Isola di Capo Rizzuto

Piazza Falcone e Borsellino,

Centralino 0962-797911- Fax 0962-797956

Pec.Mail: comune@pec.isolacr.it , Mail: comune@isolacr.it

Presso ogni stabilimento balneare, dovrà essere destinato a primo soccorso uno spazio appositamente attrezzato, non necessariamente ubicato nel corpo centrale. Al suo interno deve essere custodita la cassetta del pronto soccorso.

È fatto divieto ai concessionari di strutture balneari di vendere bibite in bottiglie di vetro od in lattine da asporto al fine di evitare pericoli per la pubblica incolumità o nocumento al decoro delle zone marine. A tal fine è consentito vendere bevande da asporto unicamente in confezioni biodegradabili.

PLASTIC FREE: In esecuzione della DGC n. 25 del 27.02.2020 ed in ossequio al disposto delle Direttive UE 2008/98/CE e n.2019/904 del 5.6.2019, al fine di incentivare la riduzione dell'incidenza di prodotti di plastica sull'ambiente, è fatto divieto di uso sulle spiagge di alcuni prodotti usa e getta come “*posate, Cotton fioc, piatti, cannucce, miscelatori per bevande e bastoncini per palloncini, ecc.*”, ovverosia di materiali plastici che costituiscono il 70% dei rifiuti marini.

ART. 4 - UTILIZZO ACQUA POTABILE

È vietato qualsiasi utilizzo dell'acqua distribuita dalle condotte comunali per uso diverso da quello domestico e igienico - sanitario;

ART. 5 - UTILIZZO IRRIGATORI

È vietato utilizzare gli irrigatori per l'acqua agricola, direzionandone il getto, anche solo parzialmente, sulla pubblica via.

ART. 6 - SOSTA PER CAMPEGGIARE

È vietata la sosta, con la finalità di campeggiare, con camper, caravan o qualunque altro mezzo idoneo, in tutto il territorio comunale, ad eccezione dei luoghi pubblici o privati a ciò specificatamente deputati;

ART. 7 - UTILIZZO ALTOPARLANTI PER LA STRADA

Dalle ore **00,00** alle ore **09,00** e dalle **14,00** alle ore **16,30**, è vietato l'utilizzo, per fini pubblicitari di altoparlanti, clacson o altri mezzi di diffusione sonora.

ART. 8 - DEPOSITO DI RIFIUTI

È fatto divieto depositare rifiuti ingombranti (frigoriferi, lavatrici, cucine e ogni altro elettrodomestico, mobili, materassi, gomme auto, ecc..) sul suolo pubblico, salvo quanto disposto dalla ordinanza sulla raccolta differenziata;

È vietato, nell'intero territorio comunale, l'abbandono ed il deposito di rifiuti e di materiali di qualsiasi genere sul suolo e nel suolo, sulle spiagge e nelle acque superficiali e sotterranee e comunque in luoghi e con modalità differenti da quelli stabiliti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani ed al di fuori degli appositi contenitori.

È fatto divieto a chiunque di depositare, scaricare o abbandonare su aree pubbliche, su strade comunali, provinciali e statali, nei fossi di guardia per lo scolo delle acque piovane, su panchine, qualsiasi tipo di rifiuti indifferenziati, differenziati, ingombranti e/o sacchetti contenenti rifiuti.

È fatto divieto a chiunque di depositare, scaricare o abbandonare sacchetti contenenti rifiuti differenziati e indifferenziati, all'interno dei contenitori stradali (cestini multimateriale).

È fatto divieto a chiunque di depositare, scaricare o abbandonare ogni genere di rifiuto (differenziato, indifferenziato, ingombrante, ecc..) all'esterno o nei pressi dei contenitori.

È fatto obbligo a tutti gli utenti di rinviare a data successiva il conferimento dei propri rifiuti qualora i contenitori all'uopo destinati dovessero risultare già saturi;

È fatto obbligo a tutti gli utenti di conferire i propri rifiuti secondo le regole della raccolta differenziata ormai assodate, nel rispetto del calendario fornito dalla società fornitrice del servizio.

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.

Comune di Isola di Capo Rizzuto

Piazza Falcone e Borsellino,

Centralino 0962-797911- Fax 0962-797956

Pec.Mail: comune@pec.isolacr.it , Mail: comune@isolacr.it

ART. 9 - LAVORI EDILI

Nelle località balneari (Capo Rizzuto, Castella, Marinella, Le Cannella / Fratte, Sovereto, Capo Piccolo / Seleno) è vietato eseguire lavori edilizi (di demolizione, scavo, ristrutturazione ecc.) o di usare mezzi, macchine ed attrezzature rumorose tutti i giorni dalle ore 21,00 alle ore 8,00 e dalle ore 14,00 alle ore 16,00.

Nei sabati, e nelle domeniche e festivi il divieto di lavori di cui al primo comma vige per tutto il giorno.

Il suddetto divieto opera invece h24 tutti i giorni dall'1 al 31 Agosto).

Sono fatti salvi piccoli ed indifferibili interventi per comprovate ragioni di urgenza (rotture idriche ecc.)

ART. 10 - CANI ED ALTRI ANIMALI

I proprietari e i detentori di cani hanno l'obbligo di applicare sia la museruola che il guinzaglio ai cani condotti nei locali pubblici, nei pubblici mezzi di trasporto, nelle vie o in altro luogo pubblico o aperto al pubblico in occasione di fiere, mercati o comunque vi sia un afflusso considerevole di persone, nonché di assicurare la custodia dei loro cani ed adottare tutte le misure adeguate a evitare la fuga.

I medesimi proprietari di cani, che conducono questi ultimi sulle strade pubbliche o aperte al pubblico, nei giardini e parchi pubblici, nelle zone destinate al verde pubblico dovranno munirsi (da esibire su richiesta), di paletta o altra idonea attrezzatura, per l'eventuale raccolta delle deiezioni degli animali; provvedere all'immediata rimozione delle defecazioni del cane facendo uso dei suddetti strumenti; depositare quindi le feci, introdotte in idonei involucri o sacchetti chiusi, nei cestini porta rifiuti o negli appositi contenitori; tenere i propri cani a debita distanza dalle altre persone, evitando gli stessi arrechino disturbo;

I cani rinvenuti liberi saranno accalappiati ed inviati al canile con addebito delle relative spese di custodia ai proprietari degli stessi, oltre l'applicazione delle sanzioni di cui alla presente ordinanza;

È vietato introdurre cani nelle aree attrezzate a gioco bimbi, delimitate e non, ancorché al guinzaglio con eccezione di quelli che accompagnano persone invalide;

Chiunque fornisca cibo a cani, gatti o altri animali sul suolo pubblico deve provvedere all'immediata e completa pulizia dell'area;

È fatto divieto di portare o circolare, con **equini od ovini** sull'arenile della spiaggia, sulle pubbliche vie, nelle aree e comunali limitrofe ai centri abitati;

ART. 11 - FUOCHI

È fatto divieto di accendere fuochi e falò sul pubblico demanio, sulla spiaggia e/o su luoghi soggetti a pubblico passaggio o comunque ad una distanza inferiore a mt. 100 da case, da edifici, da boschi, da piantagioni e da depositi di materiali infiammabili o combustibili.

ART. 12 – SPETTACOLI PIROTECNICI

È vietato eseguire spettacoli pirotecnici a ridosso e/o nelle immediate vicinanze di siti protetti (Area Marina Protetta) e/o in luoghi di interesse storico-artistico-archeologico-naturale ricadenti nel Comune di Isola di Capo Rizzuto, fatta salva l'applicazione della disciplina in materia di fuochi artificiali ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli art. 57 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e ss.mm.ii (TULPS) e art. 81,101, 110 del Regolamento per l'esecuzione del TULPS.

ART.13 - SUONI/RUMORI ED INTRATTENIMENTO

I titolari o gestori di pubblici esercizi possono allietare gli avventori con intrattenimenti musicali, anche dal vivo, a condizione che tali eventi siano a carattere estemporaneo.

Dette attività di intrattenimento musicale non **potranno svolgersi comunque dalle ore 02,00 alle ore 09,00 e dalle 14,00 alle ore 16,30**, mentre l'attività di somministrazione resta libera nell'orario di esercizio.

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.

Comune di Isola di Capo Rizzuto

Piazza Falcone e Borsellino,

Centralino 0962-797911- Fax 0962-797956

Pec.Mail: comune@pec.isolacr.it , Mail: comune@isolacr.it

Gli esercizi pubblici che espletano attività di intrattenimento e svago con specifica destinazione a carattere imprenditoriale (discoteche, balere, sale da ballo ecc.), non sono soggetti alle preclusioni orarie di cui all'articolo precedente, ferme restando le preclusioni legislative in materia ed i diritti derivanti dai limiti per immissioni sonore.

Nelle ore summenzionate, per tutti i cittadini, è vietato produrre suoni e rumori di ogni genere che possano comportare disturbo alla quietà pubblica. Coloro i quali hanno in affidamento o nella loro disponibilità animali domestici, dovranno rispettare la normativa summenzionata gravando su di essi specifici obblighi di sorveglianza.

ART. 14 - NORME PREVENZIONE COVID 19

Sono fatte salve tutte le prescrizioni che saranno adottate con provvedimenti Governativi, Regionali o Comunali ai fini della prevenzione dell'epidemia da Covid 19 che dovranno rispettosamente essere osservate da tutti i soggetti destinatari.

ART. 15 - DISPOSIZIONI FINALI

È fatto obbligo a chiunque spetti osservare e far osservare le disposizioni di cui alla presente ordinanza la quale avrà efficacia dalla data odierna e fino all'emanazione di nuova ordinanza.

I contravventori delle disposizioni di cui alla presente ordinanza incorrono nelle sanzioni previste dalla vigente normativa di legge, in relazione alla fattispecie dei reati/trasgressioni commessi e sono ritenuti responsabili sia civilmente che penalmente, di danni che possano derivare a persone e o cose in conseguenza di commesse violazioni.

I contravventori alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave illecito e salvo, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti dal comportamento inadempiente, saranno perseguiti ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174, del codice della Navigazione e dell'articolo 39 della Legge 11 febbraio 1971 n. 50 e successive modificazioni sulla navigazione da diporto, ovvero dall'articolo 650 del Codice Penale. Ai sensi dell'articolo 29 del D.LGS 114/98 s.m.i chiunque eserciti il commercio sulle aree demaniali senza la prescritta autorizzazione o nulla osta è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.582,28 ad euro 15.493,71 e con la confisca delle attrezzature e della merce.

La mancata osservanza di ogni disposizione della presente ordinanza, non sanzionata dal Codice della Navigazione o altra normativa, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di euro 50,00 ad euro 500,00.

La mancata osservanza delle disposizioni di cui all'art. 4 della presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal D L 25.03.2020 n. 19, ove il fatto non costituisca più grave reato.

La Polizia Locale e tutti gli altri Organi di Polizia presenti sul territorio sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo on-line del Isola di Capo Rizzuto e trasmessa:

- Ufficio Territoriale del Governo di Crotone;**
- Questura di Crotone;**
- Tenenza Carabinieri Isola di Capo Rizzuto;**
- Polizia Locale di Isola di Capo Rizzuto;**
- Carabinieri Forestali di Isola di Capo Rizzuto;**
- Capitaneria di Porto di Crotone;**
- Locale Marittimo di Isola di Capo Rizzuto;**
- Distaccamento dei VV.F. di Isola di Capo Rizzuto;**
- Comando Provinciale VV.FF. di Isola di Capo Rizzuto;**

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.

Comune di Isola di Capo Rizzuto

Piazza Falcone e Borsellino,

Centralino 0962-797911- Fax 0962-797956

Pec.Mail: comune@pec.isolacr.it , Mail: comune@isolacr.it

Si informa che ai sensi della Legge n. 241/90 e s.m.i., il Responsabile del presente procedimento è l'Ing. M. Caterina Aiello, Responsabile del Settore 4 del Comune di Isola di Capo Rizzuto e che è possibile visionare o estrarre copia degli atti relativi al procedimento stesso presso il citato Settore nel seguente orario: giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

Si informa altresì che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso davanti al T.A.R. Calabria, Sez. di Catanzaro, nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Antonio Ventura

Vice Sindaco

Andrea Lio' / ArubaPEC S.p.A.

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.

Comune di Isola di Capo Rizzuto
Piazza Falcone e Borsellino,
Centralino 0962-797911- Fax 0962-797956
Pec.Mail: comune@pec.isolacr.it , Mail: comune@isolacr.it